Avv. Gabriele Orlando
via F. P. Di Blasi, 1 | 90144, Palermo
tel. 0915567088 - 7282149 | fax 0918773492
avv.orlando@protonmail.com

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

in ossequio alla nota istruttoria n. 3863/09.21.8 prot. del 15 febbraio 2021 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, relativa al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avente n. 09.21.8, nell'interesse del sig. **A. TOMASELLO**, ricorrente in tale procedimento con l'assistenza dell'avv. Gabriele Orlando

SI NOTIFICA

quanto segue:

A) AUTORITÀ INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, affare n. 09.21.8

B) ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA DEL RICORRENTE

ALFONSO TOMASELLO, nato a Palermo il 26.04.1987 (c.f. TMSLNS87D26G273G), quale titolare dell'omonima azienda agricola e capofila dell'ATS costituenda fra lo stesso, il sig. Orazio Leonforte (nato in Svizzera il 10.01.1975, c.f. LNFRZO75A10Z133O), il sig. Giuseppe Troncale (nato a Palermo il 01.07.1978, c.f. TRNGPP78L01G273Z), il sig. Tommaso Ciulla (nato ad Enna il 09.11.1980), nonché il Consiglio Nazionale delle Ricerche (con sede legale in Roma, piazzale A. Moro n. 7, part. I.V.A. 80054330586), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

C) ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE HA EMANATO L'ATTO IMPUGNATO

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, con sede in Palermo, al n. 2771 del viale della Regione siciliana, in persona del Suo Assessore pro tempore (P.E.C. e domicilio digitale: assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it).

D) ESTREMI IDENTIFICATIVI DEGLI ATTI IMPUGNATI

-) delibera del Dirigente del Servizio 5 n. 1806/2020 del 15.06.2020 e della graduatoria ivi allegata, relativa alla Sottomisura 16.2 ("Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie") del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020;

-) nota n. 23975 prot. del 09.06.2020, con cui la Commissione esaminatrice ha

elaborato e trasmesso la suddetta graduatoria, nella parte in cui si attribuisce all'odierno ricorrente n. 84 punti anziché n. 90, collocandolo nella posizione n. 23, invece che alla posizione n. 18;

-) ogni altro atto prodromico e/o conseguente, ancorché attualmente non conosciuto.

E) CONTROINTERESSATI CHE HANNO RICEVUTO IL RICORSO

-) BIO CAMPI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE, corrente in Linguaglossa (CT), al n. 5 della via A. Puglisi (part. I.V.A. 05352720873), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (P.E.C. e domicilio digitale: biocampi@legalmail.it),

-) CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA AGROBIO E PESCA ECOCOMPATIBILE S.C.A.R.L., corrente in Palermo, in viale delle Scienze, Edificio 8, Scala F1, Piano III (part. I.V.A. 05779360824), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (P.E.C. e domicilio digitale: agrobiopesca@pec.it),

-) SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI OLIVICOLI, corrente in Catania, al n. 349 di via Antonino di Sangiuliano (part.I.V.A. 00761700871), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (P.E.C. e domicilio digitale: apocatania@pec.it),

-) AZIENDA AGRICOLA LAPARO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, corrente in Palermo, al n. 10 della via V. Di Marco (part. I.V.A. 06607090823), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (P.E.C. e domicilio digitale: aziendaagricolalaparo@pecimprese.it),

-) RED SHELL SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, corrente in Marsala (TP), al n. 5 della piazza F. Pizzo (part. I.V.A. 02696710819), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (P.E.C. e domicilio digitale: redshell@pec.it),

-) AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (in sigla: AGEA), corrente in Roma, al n. 81 della via Palestro (part. I.V.A. 06234661004), in persona del suo Direttore *pro tempore* (P.E.C. e domicilio digitale: protocollo@pec.agea.gov.it), quale Organismo pagatore della Sottomisura 16.2 del PSR della Regione Siciliana 2014/2020

F) TESTO DEL RICORSO

"*ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA*

RICORSO STRAORDINARIO

del sig. ALFONSO TOMASELLO, nato a Palermo il 26.04.1987 (c.f. TMSLNS87D26G273G), quale titolare dell'omonima azienda agricola e capofila dell'ATS costituenda fra lo stesso, il sig. Orazio Leonforte (nato in Svizzera il 10.01.1975, c.f. LNFRZO75A10Z133O), il sig. Giuseppe Troncale (nato a Palermo il 01.07.1978, c.f. TRNGPP78L01G273Z), il sig. Tommaso Ciulla (nato ad Enna il 09.11.1980), nonché il Consiglio Nazionale delle Ricerche (con sede legale in Roma, piazzale A. Moro n. 7, part. I.V.A. 80054330586), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, al n. 1 della via F. P. Di Blasi, presso la persona e lo studio dell'avv. Gabriele Orlando (c.f. RLNGRL82E13G273X, P.E.C. e domicilio digitale cui far pervenire ogni comunicazione: avv.gabriele.orlando@legalmail.it; telefax n. 0918773492) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale unita al presente ricorso

CONTRO

- ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, con sede in Palermo, al n. 2771 del viale della Regione siciliana, in persona del Suo Assessore pro tempore (P.E.C. e domicilio digitale: assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it)

E NEI CONFRONTI DI

- BIO CAMPI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE, corrente in Linguaglossa (CT), al n. 5 della via A. Puglisi (part. I.V.A. 05352720873), in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.E.C. e domicilio digitale: biocampi@legalmail.it),

- CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA AGROBIO E PESCA ECOCOMPATIBILE S.C.A.R.L., corrente in Palermo, in viale delle Scienze, Edificio 8, Scala F1, Piano III (part. I.V.A. 05779360824), in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.E.C. e domicilio digitale: agrobiopesca@pec.it),

- *SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI OLIVICOLI, corrente in Catania, al n. 349 di via Antonino di Sangiuliano (part.I.V.A. 00761700871), in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.E.C. e domicilio digitale: apocatania@pec.it),*

- *AZIENDA AGRICOLA LAPARO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, corrente in Palermo, al n. 10 della via V. Di Marco (part. I.V.A. 06607090823), in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.E.C. e domicilio digitale: aziendaagricolalaparo@pecimprese.it),*

- *RED SHELL SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, corrente in Marsala (TP), al n. 5 della piazza F. Pizzo (part. I.V.A. 02696710819), in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.E.C. e domicilio digitale: redshell@pec.it),*

- *AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (in sigla: AGEA), corrente in Roma, al n. 81 della via Palestro (part. I.V.A. 06234661004), in persona del suo Direttore pro tempore (P.E.C. e domicilio digitale: protocollo@pec.agea.gov.it), quale Organismo pagatore della Sottomisura 16.2 del PSR della Regione Siciliana 2014/2020*

AVVERSO E PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

della delibera del Dirigente del Servizio 5 n. 1806/2020 del 15.06.2020 e della graduatoria ivi allegata, relativa alla Sottomisura 16.2 ("Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie") del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020 (vd. all. n. 1) e della nota n. 23975 prot. del 09.06.2020, con cui la Commissione esaminatrice ha elaborato e trasmesso la suddetta graduatoria, nella parte in cui si attribuisce all'odierno ricorrente n. 84 punti anziché n. 90, collocandolo nella posizione n. 23, invece che alla posizione n. 18, nonché di ogni altro atto prodromico e/o conseguente, ancorché attualmente non conosciuto e ciò per ragioni appresso indicate, cui si premette

IN FATTO

- Con il D.D.G. n. 149 del 20.02.2019 veniva pubblicato il bando per la sottomisura 16.2 del del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020, avente ad oggetto "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" (vd. all. n. 2).

- L'odierno ricorrente presentava, in data 09.05.2019, la domanda di partecipazione n. 94250098236, per il progetto innovativo di cooperazione, nel settore della elicicoltura, per la ottimizzazione della produzione di caviale della chiocciola "Helix aspersa Müller" (acronimo: OUtCLASS, vd. all. nn. 3/6).

- A tale fine l'odierno ricorrente allegava ogni documento utile e necessario, fra cui lo schema di progetto, la scheda di autovalutazione, la dichiarazione di intenti per la costituzione dell'associazione temporanea di scopo, nonché il cronoprogramma e piano finanziario del progetto.

- Con il D.D.S. n. 336 del 28.02.2020 veniva approvato una prima graduatoria, che veniva contestata dal ricorrente con ricorso gerarchico ex D.P.R. n. 1199/1971 per l'erroneità nel calcolo del punteggio spettante (vd. all. n. 7), cui seguiva la nota n. 23975 prot. del 09.06.2020, con cui la Commissione esaminatrice rivedeva tale graduatoria.

- In data 15.06.2020 veniva emanata la delibera qui impugnata unitamente all'anzidetta nota, recante la nuova graduatoria in cui l'odierno ricorrente si vedeva attribuire n. 84 punti, con evidente nuovo errore nel calcolo dei punteggi, per mancata attribuzione dei n. 6 punti relativi al passo controllo PC2 dell'elemento di controllo n. EC20221, relativo al criterio n. IC6955, concernente il grado di coinvolgimento delle imprese agricole sotto il profilo della partecipazione finanziaria.

- In data 24.06.2020, dunque, l'odierno ricorrente si vedeva costretto, ancora una volta, a proporre ricorso gerarchico avverso il provvedimento qui impugnato (vd. all. n. 8), <u>senza</u>

ricevere alcun riscontro, nemmeno dopo l'invio di apposito sollecito, avvenuto in data 01.12.2020 (vd. all. n. 7).

* * * * *

Quanto sopra premesso in fatto, procede il presente ricorso per le seguenti ragioni

IN DIRITTO

I) In via preliminare, sull'eventuale integrazione del contraddittorio con ulteriori controinteressati e l'eventuale rimessione in termini per l'impugnativa che ci occupa.

In primo luogo, al fine del corretto svolgimento del presente procedimento, si rileva che il presente ricorso ha ad oggetto la mancata attribuzione dei n. 6 punti previsti per il passo controllo PC2 dell'elemento di controllo n. EC20221, relativo al criterio n. IC6955, che comporterebbe la collocazione dell'odierno ricorrente al 18° posto in graduatoria, anziché al 23° cui invece è stato destinato.

Per tale ragione il presente ricorso viene notificato – oltre all'AGEA quale Organismo pagatore al solo fine di integrare con essa il contraddittorio in merito all'eventuale sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati – ad un'ampia selezione di soggetti partecipanti, sebbene sia sufficiente la notifica ad uno solo di essi e in considerazione del notevole numero degli stessi e delle concrete difficoltà di reperimento di molti di essi.

Ad ogni modo, qualora sia ritenuto necessario integrare ulteriormente il contraddittorio, considerato quanto previsto ed indicato dal par. A10 della Direttiva presidenziale del 19.06.2020, l'odierno ricorrente si rende disponibile a procedere con la notifica per pubblici proclami, nei modi e termini che gli saranno indicati.

Con riguardo ai termini e le modalità di impugnazione, poi, si rileva che il provvedimento che si impugna indica, quale rimedio, unicamente il ricorso gerarchico ex d.P.R. n. 1199/1971 che, infatti, l'odierno ricorrente proponeva tempestivamente.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 6 del predetto d.P.R., il presente ricorso deve ritenersi tempestivo e, nella denegata e non temuta ipotesi contraria, si chiede comunque che sia disposta la rimessione in termini dell'odierno ricorrente, la cui condotta è stata condizionata dal legittimo affidamento indotto dal tenore letterale dell'atto impugnato, come peraltro è espressamente previsto dal par. A1 della Direttiva presidenziale del 19.06.2020.

II) Nel merito, sull'illegittimità degli atti impugnati per violazione dei criteri di selezione prestabiliti dall'Autorità di Gestione del PSR e dell'art. 9 del Bando pubblico.

Nel merito, si osserva che gli atti impugnati si manifestano palesemente illegittimi per violazione dei criteri di selezione adottati per la misura che qui ci occupa.

Invero, ai sensi degli artt. 49 e 125 del regolamento UE n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione del PSR, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, ha stabilito per la sottomisura 16.2, oggetto della presente controversia, lo specifico requisito del grado di coinvolgimento delle imprese agricole in termini di partecipazione finanziaria, attribuendo un punteggio fisso di n. 6 punti laddove tale partecipazione superi il 70% del budget previsto (vd. all. n. 11).

Tale previsione veniva, poi, ribadita mediante inserimento di tale requisito nell'art. 9 del bando pubblico di avvio della selezione per cui è causa (vd. all. n. 2).

Ebbene, nel caso che qui ci occupa, il progetto proposto dall'odierno ricorrente prevede una partecipazione finanziaria delle imprese agricole coinvolte pari al 71,42%, come si evince dalla documentazione offerta e, in particolare, dal piano economico-finanziario del progetto (vd. all. n. 4) e dalla dichiarazione di intenti per la costituzione dell'ATS (vd. all. n. 5).

Giova sottolineare, in argomento, che l'indicazione di un punteggio fisso e ricollegato alla mera dichiarazione del partecipante esclude che la valutazione di tale requisito possa essere soggetta al benché minimo esercizio di qualsivoglia discrezionalità da parte della Commissione di verifica e valutazione, che avrebbe dovuto semplicemente riconoscere la sussistenza del

requisito in questione attraverso i documenti allegati alla domanda del ricorrente e, pedissequamente, attribuire il relativo punteggio.

Per tale ragione appare di solare evidenza che gli atti impugnati risultano illegittimi e devono essere, pertanto, annullati, specie in considerazione del fatto che il ricorrente non si è visto riconoscere la posizione in graduatoria utile all'erogazione della misura di sostegno de qua, spettandogli invero il 18° posto, in virtù del fatto che a parità di punteggio prevale la domanda presentata prima, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del bando pubblico (vd. all. n. 2).

III) Ancora nel merito, sull'illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1, 3, 6, 10-bis e 18 L. n. 241/1990, degli artt. 1, 3, 13, 25 L.R. n. 7/2019, nonché per violazione del principio del favor partecipationi e del dovere di soccorso istruttorio e dell'art. 15.2 delle Disposizioni attuative della sottomisura 16.2.

In considerazione del fatto che la mancata attribuzione del punteggio di cui si è detto è rimasta immotivata – sia perché il ricorrente non ha avuto modo di esaminare la propria scheda di valutazione ed il relativo verbale di seduta della Commissione, sia perché il ricorso gerarchico che egli ha proposto è rimasto privo di qualsiasi riscontro – si è costretti a rilevare, con apposito motivo di impugnazione, che la mancata attribuzione del punteggio di cui sopra non può essere giustificata ex adverso da presunti, immaginari, vizi della domanda di partecipazione.

Infatti, tale domanda è stata presentata attraverso la piattaforma obbligatoria messa a disposizione dall'Amministrazione avversaria, la quale ne confermava la correttezza, ricevendola senza riscontrarla con i previsti messaggi di errore e dichiarandola ammissibile nella graduatoria che qui si impugna.

Ciònondimeno, anche nella denegata ipotesi in cui emergesse un profilo di errore di compilazione o di incompletezza documentale, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 97 Cost., la PA è tenuta ad agire secondo imparzialità, correttezza e buon andamento.

Tali doveri risultano poi specificati dalla L. n. 241/1990, siccome recepita nell'ordinamento regionale siciliano dalla L.R. n. 7/2019, in cui si stabilisce che il responsabile del procedimento ha il dovere di svolgere un'istruttoria completa, se del caso chiedendo ad altri enti pubblici o al soggetto privato di integrare la documentazione in suo possesso, in tal modo sancendo il noto dovere del soccorso istruttorio, previsto per garantire il rispetto del principio del favor partecipationis e quello di prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di consentire la sanatoria di imprecisioni e di evitare che le stesse conducano sia ad un'irragionevole e sproporzionato danno per il cittadino, sia all'errato svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Nel caso di specie, poi, tale dovere risulta espressamente previsto dall'art. 15.2 delle Disposizioni attuative della sottomisura 16.2 (vd. all. n. 10), laddove si prescrive che: «il responsabile del procedimento, qualora necessario, potrà richiedere documentazione integrativa e/o precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, con un'unica richiesta di documenti».

Ciò non è avvenuto, nonostante il seguente insegnamento del Consiglio di Stato in tema di soccorso istruttorio: «La legge generale sul procedimento amministrativo attribuisce al responsabile del procedimento il compito di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Nonostante la suddetta disposizione indichi che il responsabile del procedimento "può chiedere", il c.d. soccorso istruttorio va considerato come un dovere e non come una mera facoltà» (Cons. Stato, Sez. VI, 18.05.2020, n. 3148, nel medesimo senso Cons. Stato, Ad. Plen., 25.02.2014, n. 9).

Pertanto, sia la disciplina generale del procedimento amministrativo, sia quella specifica per la procedura selettiva de qua, escludono che un'eventuale, sebbene infondata, pretesa di incompletezza o scarsa chiarezza documentale possa inficiare il punteggio e la collocazione in graduatoria dell'odierno ricorrente, con la conseguenza che, laddove simile pretesa costituisca

la reale motivazione del punteggio qui censurato, gli atti impugnati dovranno ritenersi illegittimi e dovranno, di conseguenza, essere annullati.

IV) Sempre nel merito, eccesso di potere per difetto di istruttoria

Nell'ipotesi appena descritta, in cui la mancata assegnazione del punteggio di cui si è detto risulti dovuto ad un'ipotetica e comunque insussistente oscurità della domanda, la condotta dianzi rappresentata denuncia altresì la sussistenza di un'ipotesi di palese eccesso di potere, costituita dall'evidente difetto di sufficiente istruttoria della domanda di partecipazione.

Infatti, l'indicazione delle percentuali di partecipazione finanziaria delle imprese agricole di cui l'odierno ricorrente è il capofila risulta espressamente indicata nella dichiarazione di intenti che anticipa la costituzione dell'ATS, con la conseguenza che, con ogni evidenza, l'Amministrazione intimata ha esaminato la domanda di partecipazione del sig. Tomasello con colpevole negligenza.

Anche per questo motivo, dunque, si impugnano gli atti di cui in epigrafe, con richiesta di annullamento degli stessi e con ogni conseguente statuizione.

V) Istanza cautelare

Alla luce delle superiori considerazioni e degli evidenti vizi degli atti impugnati, non può che chiedersi la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, come peraltro previsto dal par. A5 della Direttiva presidenziale del 19.06.2020.

Infatti, sotto il profilo del fumus boni iuris, non si può che rilevare come la mancata attribuzione del giusto punteggio spettante all'odierno ricorrente risulti, ictu oculi, dalla semplice consultazione della documentazione depositata unitamente al presente ricorso.

Inoltre, sotto il profilo del periculum in mora, appare dirimente segnalare che con l'avviso pubblico n. 27205 prot. del 23.06.2020 è stata richiesta, ai soli soggetti collocati nelle prime n. 20 posizioni della graduatoria in questione, la costituzione dei gruppi di cooperazione

previamente dichiarati e l'avvio dei cantieri per le infrastrutture previste nei rispettivi progetti (vd. all. n. 12).

A ciò deve aggiungersi che con il D.D.G. n. 2961 del 02.10.2020 è stata decretata la possibilità di ottenere anticipazione delle erogazioni oggetto della procedura selettiva controversa (vd. all. n. 13).

Da tali circostanze emerge nitidamente che la procedura selettiva in questione sta avanzando rapidamente nella fase di erogazione dei benefici previsti e che, pertanto, si rende necessaria la sospensione degli atti impugnati al fine di evitare il grave pregiudizio che inevitabilmente si produrrà in capo all'odierno ricorrente nel corso nel tempo necessario all'istruttoria del presente procedimento.

Difatti, la procedura selettiva controversa riguarda la concessione di finanziamenti con un preciso limite di spesa, che verosimilmente risulterà esaurito al tempo in cui verrà emanato il decreto decisorio del presente ricorso, vanificandone del tutto il contenuto.

* * * * *

Per quanto sopra esposto ed articolato, l'odierno ricorrente, facendo espressa riserva di ulteriormente dedurre, anche in risposta ad eventuali memorie ed osservazioni altrui, nonché di agire in separata sede per il risarcimento dei danni, conclude chiedendo che

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE

Reiectis adversis, previ gli incombenti di legge, comprese l'eventuale rimessione in termini del ricorrente e l'eventuale integrazione del contraddittorio, con autorizzazione a procedere a notifica per pubblici proclami,

IN VIA CAUTELARE, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;

IN VIA ISTRUTTORIA, acquisire la documentazione relativa alla procedura selettiva controversa e, segnatamente, i verbali della Commissione valutatrice, le schede di valutazione e le domande

presentate dall'odierno ricorrente e da tutti i partecipanti collocati nelle posizioni a questi antecedenti;

NEL MERITO, annullare, per ogni e ciascuno dei motivi articolati nella superiore narrativa, gli atti qui impugnati, con ogni conseguente statuizione.

Si richiede, in ogni caso, la condanna dell'Amministrazione intimata al rimborso del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 co. 6-bis.1 del D.P.R. n. 115/2002.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in uno al presente ricorso, i seguenti documenti:

1) *delibera del Dirigente del Servizio 5 n. 1806/2020 del 15.06.2020;*
2) *bando per la sottomisura 16.2 del PSR Sicilia 2014/2020;*
3) *domanda di partecipazione del ricorrente;*
4) *cronoprogramma e piano finanziario;*
5) *dichiarazione di intenti per la costituzione dell'ATS;*
6) *schema di progetto;*
7) *primo ricorso gerarchico;*
8) *secondo ricorso gerarchico;*
9) *sollecito su ricorso gerarchico;*
10) *disposizioni attuative della sottomisura 16.2;*
11) *criteri di selezione adottati dall'Autorità di Gestione del PSR;*
12) *avviso pubblico n. 27205 prot. del 23.06.2020;*
13) *D.D.G. n. 2961 del 02.10.2020.*

Palermo, 19 gennaio 2020

Avv. Gabriele Orlando
(firmato digitalmente)."

G) DESTINATARI DELLA PRESENTE NOTIFICA

La presente notifica è destinata a chiunque vi abbia interesse e, in particolare, ai soggetti indicati nell'elenco costituente l'allegato n. 1 all'atto impugnato, che qui di seguito si riproduce:

1) CENTRO SEIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA;

2) PASSANISI ANDREA;

3) CENTRO STUDI ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA;

4) CONSORZIO METODO NOBILE;

5) SOC.CONS.AGR.LA MEDITERRANEA S.R.L.;

6) SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA BIONATURA;

7) FRANTOI CUTRERA S.R.L.;

8) SAVOCA ELIO;

9) DONNALUCATA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA;

10) PIZZO ROSARIO;

11) SATA – SRL;

12) SOCIETA' COOPERATIVA INPRIMIS FORMAZIONE;

13) AGA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA;

14) PIZZO VIVAI SRL;

15) GANGI MATTEO GIUSEPPE;

16) RED SHELL SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA;

17) AZIENDA AGRICOLA LAPARO SOC.AGR.SEMPL.;

18) BIO CAMPI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE;

19) CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA AGROBIO E PESCA ECOCOMPATIBILE S.C.A.R.L.;

20) STAZIONE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA;

21) SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI OLIVICOLI;

22) ITAKA SRL;

23) BOLOGNA MAURO;

24) CONSORZIO DI RICERCA BIO-EVOLUZIONE SICILIA;

25) TUE' GIOVANNI;

26) COOPERATIVA AGRICOLA VALDIBELLA;

27) ENTE SVILUPPO AGRICOLO;

28) SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE VERBUMCAUDO;

29) TRIPODO LUIGI;

30) ELABORA S.R.L.S.;

31) AGR. I. T. E CO;

32) CONSORZIO EUROAGRUMI O.P. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE;

33) LAPIRA MARIA;

34) AGRIPLANTECH SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.;

35) MARTORANA ANNA MARIA ANGELA;

36) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA.

H) INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO

Chiunque ne abbia interesse potrà acquisire ogni informazione utile sul procedimento in corso contattando l'U.R.P. dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ai seguenti recapiti:

-) telefono: 091/7074828-05;

-) *email*: urp.ull@regione.sicilia.it.

Palermo, 19 febbraio 2021

Avv. Gabriele Orlando

ORLANDO GABRIELE

Firmato digitalmente da ORLANDO GABRIELE
Data: 2021.02.20 17:46:29 +01'00'